

RISULTATI

L5 CAMPIONATO COPPA LAZIO Masc. Serie "D"

Girone: SF

Giorn.: 1A

DON BOSCO CINECITTA

CONIT CALCIO A 5

V.D.G.S.

GIUDICE SPORTIVO

Si trascrivono di seguito le decisioni adottate dal Giudice Sportivo presso questa Delegazione Sig. Domenico D'AMBROSIO con l'assistenza del Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Egidio Carlomagno nella seduta del 5 GIUGNO 2024:

CAMPIONATO Coppa Lazio C5 Masc. Serie "D"

GARE DEL 3/ 6/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 3/ 6/2024 DON BOSCO CINECITTA C5 - A.S.D. CONIT CALCIO A5

Il Giudice Sportivo di Primo Grado, letto il ricorso in epigrafe, esaminati gli atti ufficiali, a scioglimento della riserva assunta nel C.U. n.200 del 5/6/24 (pag.2); decide quanto segue.

La Soc ASD DON BOSCO CINECITTA' C5 ha presentato reclamo avanti a questo Organo Giudicante chiedendo l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 comma 1 e 6 C.G.S. ai danni della Società ASD CONIT C5 per aver quest'ultima contravvenuto alle limitazioni regolamentari riguardo la partecipazione di propri tesserati ad una seconda squadra così come stabilito con CU n.25 del 22.9 2023.

In particolare dove viene precisato che nella distinta di gara possono essere inseriti 6 calciatori Under 23 nati dal 1 gennaio 1999 e massimo 6 calciatori Over nati prima del 31 dicembre 1998.

Seguono i nominativi dei calciatori inseriti in lista.

Il reclamo non può essere accolto.

La reclamante, difatti fa esplicito riferimento al C.U. n.25 del 22.9.2023 dove in effetti a pag 2 (3° paragrafo) vengono stabiliti i limiti dei calciatori partecipanti con una seconda squadra precisando che nella distinta di gara potranno essere inseriti 6 calciatori "Under 23" nati dal 1 gennaio 1999 e che comunque devono aver compiuto il 15° anno di età. Possono essere altresì inseriti in lista massimo 6 calciatori " over " nati prima del 31 dicembre 1998.

Il predetto C.U. n. 25 del 22.9.2023 si riferisce però esclusivamente alla partecipazione del CAMPIONATO SERIE D maschile e femminile provinciale con seconda squadra.

Successivamente con C.U. n.102 del 13.2.2024 viene pubblicato il regolamento della COPPA LAZIO SERIE D MASCHILE E FEMMINILE, manifestazione nell'ambito della quale si colloca la gara oggetto di reclamo.

A pag. 3 di detto C.U. all'art. 6 viene riportato il limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età.

In detto articolo si precisa che " alle gare di coppa riservate alle Società di serie D maschile che si sono iscritte, possono partecipare senza alcuna limitazione in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2023/2024 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età." Orbene da quanto letto nel suddetto C.U. ne consegue che la Soc. ASD CONIT C5 non ha infranto detto regolamento, pertanto

PQM

Il Giudice sportivo di 1° grado

Visto il regolamento della Coppa Lazio serie D Maschile e Femminile Visto l'art.10 del C.G.S.

DECIDE

- a) Di respingere il reclamo proposto dalla SOC. DON BOSCO CINECITTA' e per l'effetto confermare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio

ASD DON BOSCO CINECITTA' - ASD CONIT C5 4 - 6

Il contributo ricorso va incamerato.

**IL GIUDICE SPORTIVO
DOMENICO D'AMBROSIO**

Publicato in Roma il 05 GIUGNO 2024

IL SEGRETARIO
Giovanni Parisi

IL DELEGATO
Angelo Di Benedetto